



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

Direzione Generale  
Ufficio Organi  
Collegiali

Piazza Tancredi, 7

I 73100 Lecce

E organi.collegiali@unisalento.it

**ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N.13 del 31/10/2024**

Il giorno 31 Ottobre 2024 alle ore 16.00 si è riunito in modalità telematica, ai sensi dell'art.7 del regolamento di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti (emanato con DR n.714 del 01.08.2022), previa convocazione con nota prot.n.204716-II/12 del 30/10/2024, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università del Salento, nelle persone di:

dott. Vittorio Raeli	Presidente	Presente
dott. Giovanni Desantis	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
dott. Michele Sciscioli	Componente effettivo in rappresentanza del MUR	Presente

L'ordine del giorno è il seguente:

1. ipotesi di contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente relativa all'anno 2024;
2. ipotesi di contratto collettivo integrativo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all'interno delle aree del personale tecnico amministrativo relativa all'anno 2024;
3. varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di segretaria del Collegio dei revisori dei conti la dott.ssa Carmela Ingrosso dell'ufficio organi collegiali.

**PUNTO 1: IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE RELATIVA ALL'ANNO 2024**

Ai sensi dell'art. 40-bis del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, e dell'articolo 81, comma 3, lett. i, del CCNL relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18.01.2024, il Collegio esamina, unitamente alle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria di corredo, l'ipotesi ipotesi di contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente relativa all'anno 2024, siglata dalle delegazioni negoziali in data 23.10.2024.

Dalla documentazione sopra indicata, emergono i seguenti elementi:

- le risorse destinate al finanziamento del contratto integrativo sono complessivamente pari a 276.395,07 euro;
- una parte di tali risorse, per un totale di 153.905,66 euro, è disponibile nel bilancio universitario dell'anno 2024 ed è finalizzata al finanziamento delle attività ricreative, sportive e culturali (135.645,07 euro) nonché delle attività assistenziali in favore del personale dipendente dell'Ateneo (18.260,59 euro). Tali somme sono

pari a quelle stanziare nell'anno 2018, in quanto risorse già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. Tanto, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 110, comma 2, del CCNL 2019-2021 del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18.1.2024;

- la residua quota, pari a 122.489,41 euro, è costituita dalle somme che le parti negoziali hanno concordato di prelevare, per la corrente annualità, dal fondo risorse decentrate del personale appartenente alle aree degli operatori, dei collaboratori e dei funzionari relativo all'anno 2024 al fine di destinarle, quanto alla somma di 115.750 euro, al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia e, per il residuo importo pari a 6.739,41 euro, alle provvidenze in favore del personale;
- pertanto, le destinazioni specificamente regolate dal contratto collettivo integrativo, comportano la seguente ripartizione di risorse: 251.395,07 euro (135.645,07+115.750) per il finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia, 25.000 euro (18.260,59+6.739,41) per il finanziamento delle attività assistenziali e sociali;
- le somme disponibili nel bilancio 2024 risultano già vincolate e quelle del fondo accessorio saranno trasferite e vincolate nei relativi capitoli di bilancio con la deliberazione con cui il Consiglio di amministrazione autorizzerà la delegazione datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo. Pertanto, quest'ultimo ha la necessaria copertura finanziaria.

Per quanto attiene, poi, ai contenuti del contratto in discussione, come descritti nella relazione illustrativa, il Collegio rileva che, con detto strumento negoziale, le parti hanno disciplinato:

- a. forme di sostegno al reddito della famiglia per il personale tecnico-amministrativo e per i collaboratori e gli esperti linguistici dell'Università del Salento, che si realizzano mediante l'erogazione di un contributo a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, o, in alternativa, forme di sostegno utili alla socializzazione del personale attraverso attività di interesse individuale, che si concretizzano nella attribuzione di un bonus per attività ricreative, sportive e culturali;
- b. la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale volti al sostegno del reddito della famiglia, chiamata a fronteggiare particolari situazioni di difficoltà, conseguenti a malattie o eventi luttuosi.

Entrambe le fattispecie contemplate dall'accordo in questione sono riconducibili alla previsione di cui all'articolo 110, comma 1, lett. a) e c), del CCNL 2019-2021 del 18.01.2024, laddove è previsto che possano essere disciplinate, in sede di contrattazione integrativa, tra le altre, iniziative di sostegno al reddito della famiglia da realizzare attraverso l'attribuzione di sussidi e rimborsi, nonché essere previsti contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale.

In particolare, il Collegio rileva che, con il contratto in certificazione, le parti hanno convenuto di definire, per l'anno 2024, forme di sostegno al reddito della famiglia a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso l'erogazione, entro il 12 gennaio 2025, dei seguenti importi massimi:

- 250 euro per i collaboratori ed esperti linguistici e per il personale di categoria elevate professionalità;
- 500 euro per il personale appartenente alle aree degli operatori, dei collaboratori e dei funzionari, in considerazione della quota parte di risorse prelevata dal fondo di cui all'articolo 119 del CCNL 2019-2021 del 18.1.2024 relativo all'anno 2024, pari a 115.750 euro ed entro tale limite di disponibilità, con conseguente rimodulazione proporzionale, in diminuzione, delle somme spettanti nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti.

Il Collegio rileva, inoltre, che l'accordo prevede che il personale potrà – in alternativa alle suindicate destinazioni – richiedere di utilizzare detti importi massimi (sempre entro il limite delle risorse disponibili) quali bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali).

In merito alla specifica misura del rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche, per l'affitto della prima casa ovvero degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, disciplinata dall'art. 4 del contratto in questione, il Collegio rileva che essa è coerente con la previsione di cui all'art. 1, comma 16, della legge 30.12.2023, n. 213 (legge di bilancio 2024). Con detta disposizione, avente esclusivamente carattere fiscale, il legislatore ha disposto, soltanto per il periodo d'imposta 2024, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, dell'affitto della prima casa e degli interessi sul mutuo della prima casa, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel limite complessivo di 1.000 euro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917. Il Collegio rileva, quindi, che le parti negoziali, ricorrendo al beneficio fiscale offerto dal legislatore per la corrente annualità, nell'intento di mettere in campo alcune misure di sostegno al reddito delle famiglie, hanno previsto che il rimborso in parola debba essere erogato entro il termine del 12.01.2025, per essere imputato al periodo d'imposta 2024 (ciò ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, in virtù del quale, si considerano percepite nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono - c.d. "principio di cassa allargato").

Il Collegio rileva che nell'accordo è precisato anche che i benefici disciplinati dall'articolo 4 del contratto in esame non possono essere riconosciuti al personale che ha prestato servizio per meno di 30 giorni nel corso dell'anno 2024 e, comunque, sono attribuiti nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario del corrente esercizio finanziario per tali finalità.

Circa la modalità di concessione dei benefici in questione, il Collegio prende atto che il contratto prevede che – come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 7.3.2024 – per poter usufruire del rimborso, il personale interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445 del 2000, con cui attesta di aver diritto all'agevolazione fiscale. Nel caso in cui manchi tale dichiarazione del lavoratore, l'agevolazione non è applicabile. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il personale interessato dovrà anche attestare di essere intestatario delle utenze domestiche ovvero di avere la residenza presso l'abitazione dove il servizio è erogato. In quest'ultima ipotesi, il personale interessato dovrà attestare, altresì, di contribuire alle spese per il pagamento delle medesime utenze. Analogamente si procede per le spese relative all'affitto della prima casa ovvero agli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Con riferimento all'altra tipologia di benefici disciplinata dal contratto integrativo in discussione, il Collegio rileva che il testo contrattuale individua le fattispecie assistenziali e sociali per le quali è possibile riconoscere un sussidio al lavoratore che lo richiede, stabilendone contestualmente il limite massimo nonché le condizioni legittimanti la richiesta. Nello specifico, le ipotesi contemplate sono elencate all'articolo 5 del contratto integrativo e sono: "malattie gravi", "decesso del dipendente", "decesso di familiare", "cure dentarie, interventi chirurgici e protesi", "bisogno generico – furti e scippi".

Il Collegio rileva, da ultimo, che, come statuito dall'art. 12 del contratto integrativo in questione, anche i sussidi assistenziali e sociali dovranno essere riconosciuti nel limite delle risorse stanziato dal contratto per lo scopo, con conseguente riproporzionamento, in diminuzione, degli importi spettanti nel caso in cui le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti.

Tanto premesso, il Collegio, verificato che:

- le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria sono state predisposte in osservanza delle istruzioni diramate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012;

- l'onere scaturente dal contratto integrativo risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;

**esprime parere favorevole**

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente relativo all'anno 2024 siglata dalle parti negoziali il 23.10.2024.

**OMISSIS**

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle 17.30.

**FIRMATO**

Il Collegio dei revisori dei conti

dott. Vittorio Raeli

(Presidente)

dott. Giovanni Desantis

(Componente)

dott. Michele Sciscioli

(Componente)

dott.ssa Carmela Ingrosso

(Segretaria)